

Il commercialista telematico

SOCIETA' SEMPLICE

è possibile che questo tipo di società abbia per oggetto l'esercizio di un'attività artigianale? E in caso positivo, quale impostazione amministrativo/tributaria dovrebbe avere?

LE CONCLUSIONI DELL'INDAGINE (N. 11):

Dopo aver raccolto il materiale che i lettori hanno gentilmente inviato e sviluppato ulteriori ricerche in proposito, possiamo chiudere la decima indagine, aperta il 4 agosto scorso su questo sito.

In questo lavoro tratteremo **della possibilità per una società semplice di esercitare un'attività artigianale** e quale dovrebbe essere – di conseguenza - l'impostazione amministrativo/fiscale della stessa.

Inquadramento generale

Prima di affrontare le conclusioni, giova inquadrare brevemente l'argomento in generale.

La società semplice –abbreviata in **"s.s."**– è il capostipite della grande famiglia delle società di persone (a cui appartengono anche snc e sas), ossia di una **"specie"** di società in cui:

1. **l'elemento personale è prevalente rispetto a quello patrimoniale**,
2. i soci **rispondono personalmente ed illimitatamente** delle obbligazioni sociali, **eccezion fatta per i soci accomandanti delle s.a.s.**,
3. vige l'assenza della personalità giuridica, pur essendo le società soggetti di diritto e godendo di una limitata autonomia patrimoniale.

Dato per scontato che la s.s. non possa avere per oggetto un'attività commerciale (vedi art.2249 – primo comma c.c.), si dibatte in dottrina su **quali siano esattamente i limiti dell'oggetto sociale della s.s.**; in altri termini, quello che vogliamo delimitare esattamente è **la vastità del territorio delle attività non commerciali** in cui la s.s. può spaziare liberamente e quali siano esattamente quelle che vi rientrano.

Da queste premesse civilistiche, ossia la **non commercialità presunta**, discende lo status quo tributario che **impedisce alla società semplice di produrre un reddito di impresa**; da ciò –ancora- l'ulteriore conseguenza della **non obbligatorietà della tenuta delle scritture contabili proprie dell'impresa** (libro giornale, inventari e scritture ausiliarie).

LE ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Il codice civile non si preoccupa di definire quali siano le **attività non commerciali**; o meglio, diciamo che per farlo opera una ricostruzione "al contrario". Infatti nel suo Libro Quinto, che si struttura come segue:

- titolo I = attività professionali
- titolo II = del lavoro nell'impresa
- titolo III = del lavoro autonomo
- titolo IV = del lavoro subordinato
- titolo V = delle società
- titolo VI =delle società cooperative e mutue assicuratrici
- titolo VII= dell'associazioni in partecipazione
- titolo VIII= dell'azienda
- titolo IX = diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
- titolo X = della concorrenza e dei consorzi
- titolo XI = disposizioni penali in materia di società e consorzi

l'argomento viene affrontato "in progressione".

Il commercialista telematico

⊕ La prima figura ad emergere dal Codice è **l'imprenditore**: l'art.2082 ci spiega che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica...organizzata per produrre o scambiare beni o servizi. In questo caso non si usa il termine "attività commerciale" bensì quello di attività economica.

E' un caso ? E' un errore ? Si vuole dire la stessa cosa usando un termine diverso ? vedremo.

⊕ La seconda figura ad emergere è quella del **piccolo imprenditore**.

L'art.2083 ci spiega che sono tali:

1. **i coltivatori diretti**
2. **gli artigiani**
3. **i piccoli commercianti**
4. **coloro che esercitano un'attività organizzata prevalentemente con il proprio lavoro o con quello dei propri familiari.**

Fin qui, la differenza tra queste due figure pare consistere solo nelle dimensioni. Ma il tipo di attività esercitata è lo stesso: si tratta dell'attività economica.

Proviamo allora a definire questo concetto:

mentre ogni attività umana può essere basata su di un generico fine di utilitarismo¹, **è attività economica solo quella destinata al mercato a scopo di trarne vantaggi finanziari**, che possono comprendere sia lo **scopo di lucro vero e proprio (imprese)** sia scopi più o meno **mutualistici** (cooperative) o **sociali** (enti non profit, associazioni sportive dilettantistiche, Onlus, Ong ecc...ecc...).

Quindi, riassumendo quanto visto fin qui, possiamo dire che **l'imprenditore** è un organizzatore di attività economiche. **Il piccolo imprenditore** è colui che organizza la propria attività economica in modo dimensionalmente particolare; vuoi per presunzione di legge (piccoli commercianti, artigiani e coltivatori diretti) vuoi in senso generico e omnicomprensivo (coloro che esercitanov.punto 4 elenco precedente).

Bene. Adesso mettiamo da parte questo concetto e proseguiamo.

⊕ La terza figura ad emergere dal Codice è **l'imprenditore agricolo** (art.2135). Sul punto non vale la pena approfondire.

⊕ La successiva figura è il **Registro delle Imprese** (art.2188); archivio pubblico in cui vanno iscritte le imprese, suddiviso in varie sezioni tra cui quella ordinaria per gli imprenditori e quella speciale per i piccoli imprenditori.

⊕ Infine, ecco l'elenco delle **attività commerciali** contenuto nell'art.2195; sono 5 e sono ben caratterizzate. Tutte quelle che non rientrano in questo elenco sono considerabili come **attività non commerciali**. L'articolo infatti chiude disponendo che ogni volta che si farà riferimento **alle attività ed alle imprese commerciali**, ci si dovrà basare su questo elenco di attività e alle imprese che le esercitano.

Quindi è emersa una nuova figura di impresa: quella commerciale.

Adesso possiamo contarne 4:

- a) **l'imprenditore economico**² (art.2082) ossia colui che esercita un'attività economica anche se non necessariamente commerciale;
- b) **il piccolo imprenditore** (che può essere sia economico che commerciale);
- c) **l'imprenditore agricolo** (sicuramente non commerciale)
- d) e **l'imprenditore commerciale**.

¹ Che cos'è l'economia, se non l'arte di utilizzare al meglio le risorse presenti per crearne di nuove?

² La definizione è usata a scopo di studio ma non esiste nel Codice Civile.

Il commercialista telematico

I più attenti tra voi avranno già notato che il Codice Civile non parla mai di **imprenditore artigiano**; l'artigianalità infatti è relegata a specie di attività esercitabile dal piccolo imprenditore. Il quale sappiamo poter essere anche "piccolo imprenditore commerciale".

Basti pensare all'autotrasportatore artigiano.

Egli è artigiano, e quindi piccolo imprenditore ma esercita anche un'attività commerciale in quanto indicata all'art.2195 n.3 del Codice Civile.

Ecco che allora, tornando all'art.2082 a proposito dell'attività economica esercitata dall'imprenditore, non è un caso che il Codice Civile abbia utilizzato il termine "economica" e non il termine "commerciale".

Non è un caso perché posso avere l'imprenditore non commerciale.

E perché non tutte le attività, pur essendo economiche sono anche commerciali.

Mentre invece- al contrario- ogni attività commerciale è per forza di cose anche "economica".

A questo punto s'impone un riepilogo per riassumere e focalizzare meglio i concetti:



ATTIVITA' ECONOMICA

è attività economica solo quella destinata al mercato a scopo di trarne vantaggi finanziari, che possono comprendere sia lo **scopo di lucro vero e proprio (imprese)** sia scopi più o meno **mutualistici** (cooperative) o **sociali** (enti non profit, associazioni sportive dilettantistiche, Onlus, Ong ecc...ecc...).

E' esercitata dall'imprenditore "economico" ma anche dal piccolo imprenditore, dall'imprenditore commerciale (anche piccolo) ma non da quello agricolo, che ha una propria categoria di attività a sé stante e comunque non commerciale (v.art.2135).

L'attività economica comprende in sé anche (ma non solo) le 5 attività commerciali, considerate in modo speciale dal Codice Civile per fini di politica economica (salvaguardia del rischio dei contraenti con l'impresa commerciale e altro).



ATTIVITA' COMMERCIALE

Vedi art.2195 con le sue 5 attività. E' esercitabile dall'imprenditore commerciale, anche piccolo. Non da quello "economico" e non da quello agricolo.



IMPRENDITORE

È colui che esercita l'attività. Può avere svariate forme: "economico", commerciale, piccolo imprenditore – a sua volta "economico" o commerciale – agricolo.

L'imprenditore commerciale (non piccolo) risponde in modo particolare della propria insolvenza (art.2221) e deve tenere le scritture contabili (art.2214) oltre che essere soggetto a norme particolari (articoli da 2203 a 2213).

Il piccolo imprenditore non è soggetto alle norme previste per l'imprenditore commerciale, anche se esercita un'attività commerciale (l'artigiano e il piccolo commerciante). Questo perché, per via della sua organizzazione dimensionalmente più modesta, si presume minore il rischio della sua insolvenza.



IMPRESA

È l'attività esercitata da parte dell'imprenditore, qualsiasi sia la sua dimensione o attività.



LA SOCIETA' SEMPLICE E L'ATTIVITA' ARTIGIANA

Dopo questa lunga carrellata su attività ed imprese, proseguendo nello "sfogliare" il Codice Civile, troviamo le società.

L'art.2200 ci dice che sono sempre soggette all'iscrizione nel Registro delle Imprese, se sono costituite secondo uno dei tipo previsti dal Capo III e seguenti del Libro V e le cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.

La società semplice, invece, è regolata dal Capo II di quel Libro. Quindi non è soggetta all'iscrizione.

Il commercialista telematico

Andiamo avanti.

L'art.2247 ci dice che **le società esercitano sostanzialmente attività economiche ad alto tasso di lucrosità** (per così dire...).

Se invece due o più persone vogliono spartirsi utilità senza esercitare alcuna attività economica possono costituire una **comunione a scopo di godimento**, senza dover fare necessariamente una società (art.2248).

Ma è l'art.2249 a dirci qualcosa di più concreto sulla **società semplice**: vi si afferma infatti che se si vuole esercitare un'attività commerciale, si può costituire una società qualsiasi ma non la semplice.

Mentre, se con una società prevista per esercitare attività commerciali volete esercitare attività non commerciali peggio per voi, perché potreste evitare tante complicazioni costituendo una società semplice.

Siamo arrivati al nocciolo del problema.

Il codice prescrive che la società semplice non può esercitare un'attività commerciale. Infatti usa il termine "**devono** costituirsi secondo uno dei tipi"; avrebbe potuto scrivere "**possono**".

Ma non l'ha fatto.

Quindi qualsiasi violazione a questo precetto significa **nullità del contratto sociale** (per contrasto v.norme imperative) o **trasformazione della società in snc irregolare**, a seconda se la società semplice si sia costituita regolarmente con un oggetto lecito che abbia poi variato iniziando ad esercitare un'attività commerciale.

Per cui se ne ricava che la società semplice può esercitare solo attività non commerciali, escluse cioè dall'elenco di cui all'art.2195 del Codice Civile.

A questo punto la domanda è d'obbligo: **l'attività artigiana è da considerarsi commerciale?**

I più attenti tra voi avranno già compreso come la domanda in realtà sia mal posta: non esiste un'attività artigiana, come infatti non esiste nel nostro Codice Civile un imprenditore artigiano. Vi ricordate quanto concluso alla pagina precedente ?

L'artigiano è un imprenditore che esercita un'attività commerciale anche se con precisi limiti dimensionali. Sono questi, unitamente alle modalità di esercizio, a renderlo "artigiano".

L'art.3 della legge 08.08.1985 n.443 prevede che sia artigiana l'impresa che produce prevalentemente beni o servizi.

L'art.2195 al n.1 prevede proprio la produzione di beni o servizi (anche se in modo industriale); sono le modalità industriali a rendere commerciali queste produzioni.

L'artigiano è solo un non-industriale; ma l'attività è la stessa.

Qualcuno allora potrebbe obiettare –non senza un qualche fondamento- che solo l'industrialità³ rende commerciale la produzione di beni o servizi. In effetti il Codice Civile ha scelto di inserire espressamente questo aggettivo, per cui occorre indagare sui motivi di questa scelta.

Se però si aderisce a quest'impostazione, e si finisce per dare all'artigiano la patente di non imprenditore commerciale, lo stesso occorrerebbe fare con i piccoli commercianti. Tuttavia ciò non porterebbe a nulla perché nell'art.2195 a proposito dell'attività intermediaria non è specificato che la dimensionalità dev'essere "non piccola".

Per cui si deve concludere che piccolo imprenditore non è sinonimo di "imprenditore non commerciale".

A parte il fatto che l'artigiano spesso lavora per l'industria – ricadendo così nell'ipotesi di cui al n.5 dell'art.2195 e quindi tra le attività commerciali – al nostro immaginario obiettore si può inoltre

³ Ossia il superamento dei limiti artigianali.

Il commercialista telematico

chiedere come mai il Codice Civile non abbia espressamente incluso i piccoli imprenditori (tra cui appunto l'artigiano) tra i soggetti che si presume esercitino "attività non commerciali".

Sarebbe bastato prevedere un Capo dedicato all'imprenditore artigiano e specificare che la sua attività è considerata non commerciale; in effetti per l'imprenditore agricolo si è fatto molto in questo senso; non sarebbe costato molto farlo anche per l'artigiano.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Secondo Memento Pratico Società Commerciali (Ipsa) la società semplice può esercitare un'attività artigianale, purchè non di trasporto.

Evidentemente l'autore ha pensato di aderire alla tesi del nostro immaginario obiettore.

Tesi, ripeto, non priva di una qualche suggestione ma purtroppo smentita dai fatti.

Ho interpellato personalmente le Cciaa di Ferrara, Ravenna e Milano, chiedendo se la società semplice non possa esercitare un'attività artigiana e da tutte ho ricevuto la medesima risposta: no.

La società semplice non può esercitare un'attività artigiana.

Alla stessa conclusione mi ha invitato anche il parere del Dott. Silvio Costa, che ringrazio per il suo contributo.

Fine.

Rag Roberto Mazzanti
Commercialista
(Studio.rmazzanti@libero.it)

agosto 2006